

Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13823 del 07/07/2016

Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Necessità - Conseguenze.

Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato art. 337, comma 2.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13823 del 07/07/2016

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 1 Phoca PDF